

DELIBERA N. 393/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 1303/DDA/GDS - <https://idoc.pub/>)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 agosto 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un*

Direzione contenuti audiovisivi

servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato dalla delibera n. 490/18/CONS, del 16 ottobre 2018 e dalla delibera n. 295/20/CONS, del 7 luglio 2020, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/2850 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0001816 del 6 luglio 2020, è stata segnalata dalla Alma Edizioni S.r.l. la presenza, sul sito *internet* <https://idoc.pub/> alla pagina [<https://idoc.pub/documents/nuovo-espresso-3-b1pdf-d49gowwm32n9>] di un'opera di carattere letterario, intitolata *“Nuovo Espresso 3 libro dello studente”*, diffusa in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. Dalla visione del sito oggetto di istanza risulta che, alla pagina internet sopra indicata, è effettivamente presente una riproduzione dell'opera letteraria diffusa in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della citata legge n. 633/41;
3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue:
 - il sito internet oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo email info@idoc.pub, è stato verosimilmente registrato dalla società Namesilo, LLC con sede a 1300 E. Missouri Avenue Suite A-110, 85014, Phoenix, AZ, Stati Uniti, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@namesilo.com, support@namesilo.com, sales@namesilo.com, comments@namesilo.com per conto di un gestore non identificabile; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Cloudflare Inc., con sede a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società

Direzione contenuti audiovisivi

appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano essere localizzati in Texas, Stati Uniti d'America;

4. Con comunicazione del 6 luglio 2020 (prot. n. DDA/0001816), la Direzione Contenuti Audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 1303/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 della citata legge n. 633/41;
5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <https://idoc.pub/>, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e cui risultano riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante.
6. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 6 luglio 2020, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.
7. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto di istanza, si evidenzia che alla pagina *internet* <https://idoc.pub/documents/nuovo-espresso-3-b1pdf-d49gowwm32n9> è ancora accessibile l'opera oggetto di istanza a seguito della ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento.
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41.

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei *server* impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

Direzione contenuti audiovisivi

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere letterario diffusa in violazione del diritto d'autore alla pagina *internet* <https://idoc.pub/documents/nuovo-espresso-3-b1pdf-d49gowwm32n9>;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito *internet* <https://idoc.pub/>;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone